

RIPIUBBLICATO DAL 22.06.2005 AL 27/07/2005



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
PROVINCIA DI TRAPANI

# *Regolamento*

*PASSI*

*CARRABILI*



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
PROVINCIA DI TRAPANI

**S O M M A R I O**

Art. 1	Contenuto del regolamento.....	Pag. 3
Art. 2	Definizione di passo carrabile.....	Pag. 3
Art. 3	Autorizzazione alla costruzione.....	Pag. 3
Art. 4	Ufficio comunale competente.....	Pag. 3
Art. 5	Spese e cauzione.....	Pag. 4
Art. 6	Formalità del provvedimento di autorizzazione.....	Pag. 4
Art. 7	Canone ed altri oneri.....	Pag. 4
Art. 8	Riconoscimento del passo carrabile.....	Pag. 4
Art. 9	Passo carrabile di accesso a più proprietà.....	Pag. 4
Art. 10	Sanzioni.....	Pag. 5
Art. 11	Entrata in vigore.....	Pag. 5



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**Art. 1**

**Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

**Art. 2**

**Definizione di passo carrabile**

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra di marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

**Art. 3**

**Autorizzazione alla costruzione**

Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

**Art. 4**

**Ufficio comunale competente**

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio tecnico comunale che, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi per l'accertamento e la riscossione.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**PROVINCIA DI TRAPANI**

**Art. 5**  
**Spese e cauzione**

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con determina sindacale che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

**Art. 6**  
**Formalità del provvedimento di autorizzazione**

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

**Art. 7**  
**Canone ed altri oneri**

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, fissato con determina sindacale, secondo le normative vigenti in materia.

**Art. 8**  
**Riconoscimento del passo carraio**

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto del Sindaco.

**Art. 9**  
**Passo carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**Art. 10**  
**Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 51,64 ad un massimo di €. 516,46; con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in ripristino dei luoghi.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione dopo la intervenuta esecutività della delibera consiliare approvativa.